

**Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi
(ATGS) – sportpress.ch**

STATUTI

4 maggio 2026

I. Nome, sede e obiettivi dell'Associazione

Disposizioni generali

Art. 1

1.1. Sotto la denominazione "Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi" (ATGS) – sportpress.ch è costituita un'associazione con personalità giuridica ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, definita in seguito ATGS.

1.2 ATGS è una sezione di sportpress.ch, l'Associazione Svizzera dei Giornalisti Sportivi.

1.3 ATGS ha sede al domicilio del presidente in carica, è apolitica e aconfessionale.

1.4 L'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ la rappresentanza degli interessi professionali dei suoi membri;
- ✓ la promozione della qualità dell'informazione sportiva grazie alla formazione dei giornalisti sportivi ed al loro continuo aggiornamento;
- ✓ la salvaguardia dell'indipendenza e della dignità del giornalista sportivo;
- ✓ la promozione del giornalismo sportivo in generale;
- ✓ la promozione della collaborazione tra differenti media, associazioni o società sportive.

1.5 L'anno sociale dell'ATGS va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Composizione

II. Composizione

Art. 2

2.1. ATGS si compone di soci attivi e di soci onorari.

Sono soci attivi:

- ✓ i giornalisti sportivi a tempo pieno in ogni tipo di vettore mediale;
- ✓ i fotografi sportivi a tempo pieno;
- ✓ i realizzatori e registi TV così come i cameramen sportivi a tempo pieno;
- ✓ i responsabili stampa di associazioni e società sportive che esercitano questa professione come attività principale, fermo restando l'obbligo di essere stati membri attivi di sportpress.ch prima della loro attività attuale;
- ✓ i giornalisti sportivi non professionisti di ogni tipo di vettore mediale che svolgono attività regolare;
- ✓ i fotografi sportivi non professionisti che svolgono attività regolare;
- ✓ i realizzatori e registi TV così come i cameramen sportivi non professionisti che svolgono attività regolare;
- ✓ i giornalisti sportivi che non svolgono più nessuna attività giornalistica, hanno compiuto 60 anni e sono ininterrottamente membri di ATGS da almeno 30 anni.

2.1 Sono soci onorari i membri di ATGS che per le loro benemeritenze vengono nominati dall'assemblea generale su proposta del Comitato direttivo o di un membro. Le proposte dei membri devono pervenire al Comitato direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

2.2 I soci onorari hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota sociale.

II. Adesioni

Art. 3

3.1 La qualità di socio si acquisisce per decisione dell'assemblea generale su preavviso del Comitato direttivo.

- 3.2** La domanda di ammissione va presentata, in forma scritta e corredata dall'apposito questionario pubblicato sul sito internet www.atgs.ch, al Comitato direttivo entro il 30 novembre che precede la prossima assemblea.
- 3.3** Le condizioni di ammissione sono quelle prescritte dalle linee guida di ATGS. L'istanza di ricorso contro il rifiuto di ammissione ad ATGS è il Comitato centrale di sportpress.ch.
- 3.4** Il candidato non ammesso può ricorrere entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Ad ogni socio è dato diritto di ricorso, negli stessi termini, contro l'ammissione di un nuovo membro.

III. Esclusioni e sanzioni

Art. 4

- 4.1.** La qualità di socio si perde per decisione dell'Assemblea generale su preavviso del Comitato direttivo:
- per radiazione
 - per espulsione
 - per dimissioni
- 4.2.** La radiazione viene decretata per insufficiente attività giornalistica e sarà preceduta da un avvertimento scritto all'interessato che ha il diritto di giustificarsi, per iscritto, al Comitato direttivo.
- 4.3.** Il mancato pagamento delle quote sociali entro il 1. marzo di ogni biennio, dopo un richiamo e una diffida di pagamento per iscritto da parte del comitato, comporta la perdita del titolo di socio.
- 4.4** L'espulsione viene pronunciata per:
- violazione grave degli statuti
 - lesione degli interessi dell'ATGS
 - comportamento indegno
 - fatti antisportivi
- L'espulsione sarà preceduta da un avvertimento per iscritto. L'interessato ha il diritto di giustificarsi, per iscritto, al Comitato direttivo:
- 4.5** Il socio radiato o espulso dall'ATGS ha il diritto di ricorrere contro la decisione al Comitato centrale di sportpress.ch entro il termine di 15 giorni. La decisione del Comitato centrale è definitiva e inappellabile.
- 4.6** Le dimissioni, riservato l'articolo 4.3. dello Statuto, devono essere presentate entro il 30 novembre. Esse non esonerano il socio dai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'ATGS. Delle dimissioni sarà informata l'assemblea generale.
- 4.2.** La perdita della qualità di socio comporta l'immediata restituzione della tessera di giornalista sportivo.
- 4.3.** Ogni biennio, in ottemperanza agli statuti di sportpress.ch, il Comitato direttivo deve verificare la regolare attività giornalistica dei soci e, se del caso, può proporre la radiazione.

IV. Organi sociali

Art. 5

Gli organi sociali dell'ATGS sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Comitato direttivo
- la Commissione di revisione

V. Assemblea generale

Art. 6

6.1. L'assemblea generale è l'organo supremo dell'ATGS. Essa sarà tenuta, di regola, entro il 31 marzo di ogni anno.

6.2. I lavori assembleari sono diretti dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente.

6.3. L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato direttivo. Le convocazioni vanno inviate almeno 15 giorni prima e devono contenere l'ordine del giorno ed eventuali proposte dei soci.

6.4. Eventuali proposte di soci vanno inviate al Comitato direttivo entro il 30 novembre.

6.5. Sono di competenza dell'assemblea generale dei soci:

- ✓ l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea
- ✓ l'approvazione del rapporto di attività
- ✓ l'approvazione dei conti d'esercizio e patrimoniali e del rapporto della commissione di revisione
- ✓ la decisione sulle adesioni, radiazioni ed espulsioni di soci
- ✓ la fissazione delle quote sociali
- ✓ l'approvazione delle proposte del Comitato direttivo e di singoli soci
- ✓ la nomina del presidente, del Comitato direttivo e di revisione
- ✓ l'approvazione e la revisione degli statuti
- ✓ la designazione dei delegati nelle assemblee di sportpress.ch; la designazione può essere delegata al Comitato direttivo
- ✓ la nomina dei soci onorari
- ✓ la designazione della località della prossima assemblea generale
- ✓ lo scioglimento dell'ATGS e la destinazione del patrimonio sociale.

6.1 Proposte di modificazione dell'ordine del giorno e inclusioni nello stesso di altri oggetti, sono ammesse se approvate dai due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

6.2 Per la validità dell'assemblea è richiesta la metà più uno dei soci. Qualora il quorum non fosse raggiunto, l'assemblea è riconvocata 15 minuti dopo l'orario fissato dalla convocazione. In tal caso l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Sono riservate le disposizioni previste dall'art. 11 (scioglimento dell'ATGS).

6.3 L'assemblea decide a maggioranza assoluta (metà dei soci attivi e onorari presenti più uno). Le votazioni avvengono per alzata di mano. Sono riservate le disposizioni previste dall'art. 11 (scioglimento dell'ATGS).

6.4 Votazioni segrete o per appello nominale devono essere effettuate se richieste da almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso di parità decide il voto del presidente.

6.5 Per iniziativa del Comitato direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei soci, può essere convocata un'assemblea straordinaria. Per la convocazione, le competenze, la validità, la presidenza e le procedure di votazione, valgono le disposizioni applicabili all'assemblea generale ordinaria.

Art. 7 Comitato direttivo

7.1 Il Comitato direttivo, equamente suddiviso tra professionisti e non professionisti, si compone di: un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere e da 1 a 3 membri. Ad eccezione del presidente, designato dall'assemblea, il Comitato direttivo si costituisce autonomamente. Attualmente il Comitato direttivo si compone di 7 membri. È data facoltà al Comitato direttivo di proporre in futuro l'eventuale riduzione (o conseguente aumento) del numero dei membri di Comitato da 7 a 5 (e viceversa) e di sottoporre la propria decisione all'assemblea generale ordinaria per l'eventuale accettazione.

7.2 Il presidente rappresenta l'ATGS, presiede l'assemblea dei soci e le riunioni del Comitato direttivo, coordina l'attività sociale, applica le decisioni del Comitato direttivo.

7.3 Il Comitato direttivo:

- ✓ preavvisa le domande di ammissione e informa circa le dimissioni
- ✓ propone la nomina di soci onorari
- ✓ propone la radiazione e l'espulsione dei soci in applicazione degli articoli 4.3. e 4.4.
- ✓ può deliberare spese straordinarie sino all'importo di fr. 5'000.- (cinquemila) nel corso di un anno
- ✓ presenta le proposte all'assemblea
- ✓ preavvisa le proposte presentate da singoli soci
- ✓ applica le decisioni dell'assemblea
- ✓ interviene in nome dell'ATGS per la tutela dei soci
- ✓ decide l'assegnazione di eventuali distinzioni al merito sportivo
- ✓ promuove e sostiene manifestazioni che diano prestigio all'ATGS
- ✓ può istituire commissioni speciali per l'esame di particolari problemi, le cui conclusioni hanno valore consultivo.

Il Comitato direttivo rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.

VIII. Commissione di revisione

Art. 8

8.1 La Commissione di revisione dei conti si compone di 3 soci attivi, di cui 1 supplente. Essa controlla la gestione finanziaria dell'ATGS, ne verifica i bilanci e presenta un rapporto all'assemblea generale.

8.2 I revisori, di regola, sono rieleggibili e non devono aver ricoperto cariche in seno al Comitato direttivo.

IX. Statuti

Art. 9

9.1 La revisione, parziale o totale, degli statuti può avvenire su proposta del Comitato direttivo o dei soci. La trattanda dev'essere inserita nell'ordine del giorno di un'assemblea generale ordinaria o straordinaria.

9.2 Le modificazioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

X. Finanze

Art. 10

10.1 I fondi dell'ATGS sono costituiti:

- ✓ dalle quote sociali
- ✓ dai ricavi di manifestazioni organizzate dall'Associazione
- ✓ da donazioni e proventi diversi

10.2 Gli impegni dell'ATGS sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei soci.

10.3 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

10.4 Le spese di viaggio e di soggiorno del presidente o di chi lo sostituisce, e dei delegati alla conferenza dei presidenti e all'assemblea dei delegati, sono risarcite dall'ATGS.

10.5 Le spese per la gestione del segretariato e del sito internet sono altresì rimborsate dall'ATGS.

XI. Scioglimento

Art. 11

11.1 Lo scioglimento dell'ATGS può essere deciso unicamente da un'assemblea generale cui partecipino almeno i due terzi dei soci.,

11.2 Se il quorum non fosse raggiunto va convocata una seconda assemblea generale nel rispetto dei termini di convocazione (art. 6.3) che potrà validamente deliberare senza tener conto del numero dei soci presenti.

11.3 Per decretare lo scioglimento dell'ATGS è richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti.

11.4 In caso di scioglimento l'Associazione dovrà devolvere i propri attivi a favore di un ente al beneficio dell'esenzione fiscale.

XII. Disposizioni finali

Art. 12

12.1 Per tutto quanto non è contemplato nei presenti statuti, fanno stato le disposizioni degli statuti dell'Associazione Svizzera dei Giornalisti Sportivi (sportpress.ch) e del Codice civile svizzero.

12.2 Questo Statuto è stato accettato dall'assemblea generale dei soci del 4 maggio 2026 tenutasi a Giubiasco ed annulla quello precedente.

12.3 Le modifiche statutarie entrano in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte del Comitato centrale di sportpress.ch.

Modifica dell'art. 7.3 decisa dell'assemblea generale ordinaria di Bellinzona il 29 marzo 2019.

Il presidente:
Tarcisio Bullo

la segretaria:
Cristina Casari